

titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, senza che sarà, ove nulla osti, restituita a termine della concessione medesima.

b) - Il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso a disposizione dello Ufficio del Genio Civile di Campobasso della somma di Lire 6.000 come da quietanza n. 43 in data 8 marzo 1949 e la somma di Lire 13.972 come da quietanza numero 6 in data 10 luglio 1961 per spese di sorveglianza, esperimenti di portata dei lavori ed altre analoghe dipendente dal fatto della concessione.

c) - Il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso della somma di Lire 2.412 pari ad 1/40 del canone afferente la maggiore potenza oltre quella del riconoscimento come da quietanza numero 3792 in data 8 marzo 1949 a termine del secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 N. 1773.

Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese incidenti alla concessione per registrazione, copia di disegni, di altri stampi ecc.

DICHIARAZIONI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del D.R. Il dicembre 1933 Numero 1775 per le derivazioni di acque pubbliche e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. III

RISERVA DI ENERGIA A FAVORE DEI COMUNI RIVENDICANTI

Ai comuni di Grattino e Castropignano sarà dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a kw. 14<sup>3</sup> da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare la relativa richiesta e in anni tre ancora dalla data dell'accordo tra la ditta concessionaria

ria ed i Comuni il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata. In mancanza di accordo il riparto tra i Comuni interessati della quantità di energia loro riservata e del prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, è compresa le quote per interessi e ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzata la energia ad essi riservata dovrà riferirsi dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 12<sup>a</sup>

**SOVRACCARICO ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIENASCHI  
DELLA PROVINCIA**

---

La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di Km.15 dal territorio dei Comuni di Cratino e Castropignano e fuori del territorio della Provincia di Campobasso per i provvedimenti che il

Ministere potrà adottare a norma dell'articolo 56 del Testo Unico il dicembre 1933 n. 1775 circa il sovraccarico a decorrere dalla data dell'inizio del trasporto, potrà essere imposta a favore degli enti locali stabilendosi anche il riparto dello stesso sovraccarico fra gli enti medesimi giusta le suocitate disposizioni.

ART. 130

CLAMORIA DI INCARICATA.

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in Via provvisoria, in quanto concerne la maggiore potenza nominale predetta in più di quella relativa al riconoscimento, e cioè subordinatamente all'esito della istruttoria 7 giugno e 14 agosto 1932 dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso e 15 maggio 1932 della Società Meridionale di Elettricità.

La ditta concessionaria, pertanto non potrà, escomparre pretese o compensi di qualunque genere od a sorrisioni di energia per la quantità di forza ricavata in più della riconosciuta, qualora la propria derivazione possa risultare restare assorbita da una maggiore deri-

vazione da assentire in conseguenza di dette precedenti domande.

ART. 14°

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Cratino (Campobasso).

74° Guacci Riccardo  
" Ciacchia Giambattista  
" Molisano Giovanni

Io sottoscritto Commissario MATTEO VITALE,  
Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile  
di Campobasso, nell'espressa qualità di funzionario a ciò delegato,

DICHIARO

che il sig. GUACCI RICCARDO fu Ferdinando, grande della ditta Ing. Ferdinando Guacci fu Ferdinando, come da allegato verbale divisionale del Tribunale Civile e Penale di Campobasso in data 19 luglio 1931, da me personalmente conosciuto, ha firmato in fine ed in margine di ogni foglio il seguente testo disciplinare in presenza mia e dei testimoni signori:  
Geometra Capo CIACCIA GIAMBATTISTA fuoristrumento

Assistente MOLINIO GIOVANNI.  
Avventi i requisiti prescritti dalla legge.

Campobasso, 11. 13 SET. 1951

L'INGEGNERE CAPO

+/f. (Matteo V. Italo)



Per copia conforme  
L'INGEGNERE CAPO  
*Molinio*